



**Regolamento di esecuzione (UE) n. 836/2014 del 31/07/2014** (Pubblicato il 1 agosto 2014 sulla G.U.U.E. n. L 230) - "Che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli".

Il Regolamento (CE) n. 834/2013 stabilisce alcuni requisiti minimi per quanto riguarda le norme di produzione eccezionali al fine di garantire l'approvvigionamento di animali vivi e l'impiego di mangimi proteici non biologici, qualora non siano disponibili sul mercato in forma biologica.

Il Regolamento (CE) n. 889/2008 stabilisce le modalità di applicazione di tali requisiti, autorizzando temporaneamente (deroga transitoria):

- l'introduzione nelle unità di produzione biologiche di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, a determinate condizioni ed in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico;
- l'impiego di mangimi proteici non biologici, a determinate condizioni ed in mancanza di mangimi proteici ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico.

### Uso di animali non biologici

Viste le difficoltà a livello dell'Unione Europea di elaborare norme armonizzate (notevole varietà dei punti di vista sulle prescrizioni tecniche) in materia di produzione biologica per il pollame giovane.

Ritenuto necessario prorogare per tre anni la norma eccezionale che consente l'utilizzo di pollastrelle non biologiche, al fine di lasciare più tempo per l'elaborazione delle modalità di produzione biologica delle pollastrelle, il legislatore ha ravvisato la necessità di un adeguamento del Regolamento (CE) n. 889/2008 sulle norme di produzione eccezionali.

Per quanto in premessa, il Regolamento (UE) n. 836/2014 ha apportato modifiche all'articolo 42, lettera b), e, pertanto, la data «31 dicembre 2014» è sostituita da «31 dicembre 2017».

Successivamente alle modifiche apportate l'articolo 42, lettera b) dovrà essere letto nel seguente modo:

*«b) in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2017 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4.»*

### Uso di mangimi proteici non biologici di origine vegetale e animale

Vista l'insufficienza, in termini qualitativi e quantitativi, di proteine biologiche sul mercato dell'Unione Europea per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame allevati in aziende biologiche.

Considerato che la produzione di colture proteiche biologiche è ancora in ritardo rispetto alla domanda.

Ritenuto necessario prorogare per gli anni 2015, 2016 e 2017 la norma eccezionale che consente l'utilizzo di mangimi proteici non biologici in una percentuale massima del 5 % per le specie suine e avicole, il legislatore ha ravvisato la necessità di un adeguamento del Regolamento (CE) n. 889/2008 sulle norme di produzione eccezionali.

Per quanto in premessa, il Regolamento (UE) n. 836/2014 ha apportato modifiche all'articolo 43, secondo comma, e, pertanto, le date «2012», «2013» e «2014» sono sostituite da «2015», «2016» e «2017».

Successivamente alle modifiche apportate l'articolo 43, secondo comma, dovrà essere letto nel seguente modo:

*«La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2015, 2016 e 2017.»*

Il Regolamento (UE) n. 836/2014 entrerà in vigore a partire dal 21 agosto 2014 (il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L 230 del 01/08/2014).

Si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2015.